



Associazione Nazionale  
**Arcicaccia**

**Statuto Ufficiale**

Approvato dall'VIII Congresso Nazionale  
Vico Equense 5/7 luglio 2002





**Associazione Nazionale Arci Caccia**

Il presente documento è diffuso anche elettronicamente. Nel caso dobbiate stamparlo, usate Carta Riciclata.

*This document is also available in electronic release. If you print it, please use Recycled Paper.*



# Associazione Nazionale ARCI CACCIA

## Statuto

Approvato dall'VIII Congresso Nazionale – Vico Equense 5/7 luglio 2002

### **Articolo 1**

L'ARCI CACCIA è un'Associazione Venatoria, riconosciuta con decreto del Ministro dell'Agricoltura e Foreste, di concerto con il Ministro dell'Interno, del 2/2/1974 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 25 marzo 1974) ai sensi e per gli effetti, della legge n. 799 del 2/8/1967, che opera senza fini di lucro.

Impegnata nella difesa della natura, difende e promuove i valori della Costituzione repubblicana fondata sulla Resistenza e sul Lavoro; è parte dell'associazionismo democratico ispirato agli ideali della solidarietà e del mutualismo; agisce nell'ambito del territorio nazionale, nei Paesi della Comunità Europea, della quale osserva le Direttive e i Regolamenti; promuove le attività sportive; opera per tutelare i diritti dei propri associati.

L'ARCI CACCIA ha sede legale in Roma (Largo Nino Franchellucci, 65) è associazione costituente l'UNAVI Associazione Benemerita del CONI, è federata all'ARCI, aderisce alla Federazione delle Associazioni dei Cacciatori Europei (FACE), è convenzionata con la Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV) e la Federazione Italiana Disciplina e con Armi Sportive da Caccia (FIDASC). E' federata al Centro Sportivo e delle Attività per l'Ambiente (CSAA). E' federata all'ARCI CACCIA, l'Associazione "LA SELVA" (Unione Piemontese per la protezione della Natura e dell'Habitat naturale della Selvaggina).

### **Articolo 2**

#### **Finalità e obiettivi**

L'ARCI CACCIA ha come finalità la valorizzazione dell'attività venatoria in armonia con l'esigenza della tutela dell'ambiente e della conservazione della fauna selvatica attraverso la piena attuazione in senso regionalista della legge 157/92 e il suo sviluppo secondo la norma dell'art. 117 della Costituzione.

Organizza i cittadini che esercitano l'attività venatoria e le attività collegate;

## **Associazione Arci Caccia Nazionale - Statuto Ufficiale 2002**

organizza altresì tutti coloro che intendono impegnarsi sui temi ambientali e faunistici del territorio per proteggerlo e recuperarlo. Vede negli ATC, nei CA e negli altri istituti faunistici e ambientali previsti dalle leggi gli strumenti fondamentali per una gestione sociale, democratica e partecipata sul territorio e per affermare un'attività venatoria eco-compatibile e popolare.

L'ARCI CACCIA al fine di valorizzare la gestione del territorio promuove anche con altri soggetti associati la costituzione di fondazioni e forme di coordinamento nazionale degli ATC e dei CA.

L'ARCI CACCIA oltre che nel campo venatorio agisce e promuove l'attività nei seguenti settori connessi:

1. difesa e tutela dell'ambiente naturale;
2. collaborazione con le Associazioni Agricole per una corretta gestione del territorio, per garantire un reddito aggiuntivo all'impresa agricola multifunzionale e di qualità e per favorire l'incremento delle popolazioni faunistiche autoctone;
3. tutela e riproduzione della fauna selvatica con particolare impegno nella lotta contro il bracconaggio;
4. educazione dei cacciatori al rigoroso rispetto di tutte le norme venatorie, legali e deontologiche e preparazione all'esame di abilitazione per i neo-cacciatori;
5. volontariato ambientalista e per la protezione civile, attività di prevenzione e difesa ambientale con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi, all'inquinamento e al pronto intervento in caso di calamità naturali, nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti posti a tutela dell'ambiente, delle acque e della fauna, nonché ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle associazioni di volontariato e di protezione civile previste dall'art. 1 del DPR 615 del 21/9/94 e nel rispetto della legge 266/91 e successive modifiche ed integrazioni;
6. tutela dei beni culturali e promozione delle necessarie alleanze con le associazioni della cultura, le scuole, gli imprenditori e i lavoratori della terra, le associazioni ambientaliste;
7. discipline sportive ed attività motorie; in particolare:
  - a) cinofilia;
  - b) tiro sportivo;
  - c) tiro con l'arco;
  - d) falconeria;
  - e) speleologia;
  - f) caccia fotografica;
  - g) micologia;
  - h) raccolta di tartufi;
  - i) escursionismo.
8. informazione, editoria, emittenza radiotelevisiva ed altre attività multimediali;;
9. collaborazione con le amministrazioni pubbliche e con gli Istituti di ricerca faunistico ambientali;
10. organizzazione di studi e ricerche, seminari, corsi di formazione e convegni;
11. sensibilizzazione della pubblica opinione ai grandi problemi della difesa della natura.

L'ARCI CACCIA svolge tali attività anche attraverso l'intesa con il Centro Sportivo e delle Attività per l'Ambiente (CSAA), associazione sportiva ed ambientalista alla quale è federata.

### **Articolo 3 Il Patrimonio**

Il patrimonio dell'ARCI CACCIA è costituito mediante la raccolta delle quote di adesione dei singoli soci, dalla quota di affiliazione delle strutture di base (circoli, società sportive, club, polisportive), dai contributi di terzi, dai beni mobili e immobili acquistati con detti mezzi e dai loro proventi, da lasciti e donazioni e loro proventi.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile.

E' vietata la distribuzione a chiunque, nonché ai soci o a strutture associative, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi di riserva e capitale salvo diverse disposizioni di legge anche ai sensi della legge 25 dicembre 1996 n. 662.

### **Articolo 4 Iscrizioni e Adesioni**

All'ARCI CACCIA possono iscriversi singoli cittadini, circoli, società sportive, associazioni, sodalizi in genere che ne condividano i principi ispiratori, ne accettino lo statuto nazionale e lo statuto del Comitato federativo regionale di competenza territoriale e si impegnino ad osservarne i regolamenti ai diversi livelli.

La tessera di iscrizione è predisposta dalla Conferenza dei Presidenti regionali e riporta il Marchio depositato dell'ARCI CACCIA. L'iscrizione all'ARCI CACCIA è valida a tutti gli effetti anche quale iscrizione al CSAA.

Il Marchio e i benefici connessi al riconoscimento dell'Associazione ai sensi della legge 157/92 e del decreto del Ministro dell'Agricoltura e Foreste del 2/2/1974 sono proprietà dell'ARCI CACCIA.

Nel caso di scioglimento del rapporto di iscrizione o di adesione, il Marchio ARCI CACCIA non può essere usato in alcuna forma.

Solo il Consiglio Nazionale e per esso il Presidente possono autorizzare l'uso del Marchio.

Il rapporto associativo ha durata annuale a partire dalla data di rilascio della tessera.

All'ARCI CACCIA sulla base di specifiche convenzioni, approvate dal Consiglio Nazionale, possono aderire Associazioni nazionali e regionali che abbiano finalità affini e complementari.

E' esclusa ogni forma di appartenenza temporanea all'Associazione. Il rapporto associativo posto in essere attraverso specifiche convenzioni è effettivo e senza limiti temporali.

I soci acquisiti attraverso convenzioni con enti terzi godono degli stessi diritti dei soci ARCI CACCIA se non è diversamente stabilito dalle convenzioni.

Ai fini dell'attività venatoria la tessera di adesione all'ARCI CACCIA è titolo assicurativo ai sensi di legge. Tale tessera non è in alcun caso trasmissibile e il suo costo non è frazionabile.

Il pagamento della tessera di adesione è condizione indispensabile per l'esercizio di tutti i diritti spettanti ai soci ai diversi livelli associativi.

### **Articolo 5 Accordi E Convenzioni**

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali, l'ARCI CACCIA può:

- stipulare e dismettere accordi; federarsi o confederarsi con altre associazioni, aderire direttamente o attraverso forme federative o confederative a organismi

## **Associazione Arci Caccia Nazionale - Statuto Ufficiale 2002**

nazionali o internazionali, promuovere la diffusione della cultura della tutela faunistico-ambientale anche nelle scuole;

- costituire istituti, fondazioni, società o altri enti finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi connessi direttamente agli scopi sociali dell'Associazione nel rispetto delle norme del presente statuto e degli obblighi di legge.

Tutte le decisioni previste dal presente articolo debbono essere assunte dal Consiglio Nazionale.

### **Articolo 6 Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

1. Il Congresso Nazionale;
2. Il Presidente;
3. L'Ufficio di Presidenza;
4. Il Consiglio Nazionale;
5. La Conferenza dei Presidenti regionali;
6. Il Collegio nazionale dei revisori contabili;
7. Il Collegio nazionale dei garanti;
8. Il Consiglio Federativo.

### **Articolo 7 I Soci – Organizzazione sul territorio**

L'iscrizione all'ARCI CACCIA è individuale e collettiva attraverso circoli, società sportive o strutture di base.

I soci dell'ARCI CACCIA sono organizzati sul territorio in strutture dotate di autonomia patrimoniale e amministrativa e di conseguente soggettività legale.

Le strutture di base aderiscono all'Associazione attraverso l'iscrizione al Comitato federativo regionale o alla Federazione provinciale o comprensoriale competenti per territorio.

La struttura di base (circolo, società sportiva o altro) dovrà essere costituita per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o registrata, ed avere un proprio statuto quale Associazione autonoma non-profit, aderente all'ARCI CACCIA, che faccia proprie tutte le finalità del presente statuto.

Nell'atto costitutivo della struttura di base la ragione sociale dovrà comprendere anche il nome ARCI CACCIA.

L'Assemblea della struttura di base, in quanto struttura autonoma adotta il proprio organigramma, elegge propri delegati al Congresso del livello organizzativo superiore di appartenenza territoriale e provvede alla propria gestione nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto, dalle disposizioni del Codice Civile e dalla normativa tributaria riguardante gli enti non commerciali.

Il Presidente o il rappresentante della struttura di base, al momento della iscrizione dei propri soci all'ARCI CACCIA, dovrà curare che ogni singolo socio autorizzi la trasmissione dei propri dati all'Associazione per l'utilizzo degli stessi ai fini sociali sottoscrivendo l'apposita clausola contenuta nella tessera.

**Articolo 8**  
**Normativa Generale**

All'ARCI CACCIA Nazionale e alle sue strutture associative si applicano inderogabilmente le seguenti norme:

- a) è vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) è obbligatoria la devoluzione del patrimonio associativo, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) il rapporto associativo deve essere disciplinato in modo da garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendone espressamente la temporaneità e garantendo agli associati, secondo il presente statuto, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni statutarie e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- d) è obbligatoria la redazione annuale e la conseguente approvazione di un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) devono essere garantiti: la libera eleggibilità degli organi, in base al principio del voto singolo di cui all'art. 2552, secondo comma, del Codice Civile; la sovranità dell'assemblea dei soci, sia associati che partecipanti, nonché i criteri di loro ammissione ed esclusione. Devono essere altresì garantite idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- f) deve essere prescritta l'intrasmissibilità della quota o del contributo associativo.

**Articolo 9**  
**Il Comitato Federativo Regionale**

Il Comitato federativo regionale è la struttura decentrata fondamentale dotata di autonomia amministrativa e patrimoniale ed è titolare di tutte le funzioni attinenti alle attività previste dal presente statuto in corrispondenza alla propria competenza territoriale.

L'organismo dirigente del Comitato federativo regionale è formato sulla base delle norme degli statuti o regolamenti previsti in sede regionale. Tale organismo elegge tra i suoi componenti il Presidente del Comitato federativo che ne assume la rappresentanza legale.

Il Comitato federativo regionale assicura la migliore direzione organizzativa e il coordinamento delle attività svolte sul territorio di competenza dai soci e dalle varie strutture dell'ARCI CACCIA in attuazione delle direttive generali o relative a singole questioni stabilite dai deliberati congressuali, dal Consiglio Nazionale e rappresentate dal Presidente dell'ARCI CACCIA.

Le Federazioni provinciali, i Comitati comprensoriali e i Comitati federativi regionali sono costituiti con atto notarile o con scrittura privata autenticata o registrata, come ente autonomo non commerciale senza scopo di lucro.

**Articolo 10**  
**Le Federazioni provinciali eo Comitati comprensoriali**

Compete al Comitato federativo regionale optare per la costituzione di Federazioni provinciali e/o Comitati comprensoriali secondo quanto necessario e confacente in

## **Associazione Arci Caccia Nazionale - Statuto Ufficiale 2002**

relazione alla configurazione degli ATC e dei CA di competenza o alla presenza delle varie Amministrazioni pubbliche locali.

Le Federazioni provinciali e/o i Comitati comprensoriali hanno la figura giuridica delle associazioni disciplinata dal Codice Civile e assicurano il coordinamento di tutte le attività associative sul territorio di competenza, compresa l'organizzazione del tesseramento e della vigilanza venatoria e ambientale, la gestione delle strutture sportive e ricreative, i rapporti con gli organi di gestione degli istituti faunistici pubblici, dei parchi e delle altre aree protette a vario titolo.

L'organismo dirigente delle Federazioni provinciali e/o dei Comitati comprensoriali è formato sulla base di quanto previsto dagli statuti dei Comitati federativi regionali che prevedono l'elezione di un Comitato direttivo provinciale ed un presidente. Tali organismi eleggono tra i loro componenti il Presidente della Federazione provinciale e/o del Comitato comprensoriale, che ne assume la rappresentanza legale; provvedono altresì all'organizzazione federale e comprensoriale in modo da far risultare comunque lo status di associazione autonoma aderente all'ARCI CACCIA.

### **Articolo 11**

#### **Il Congresso Nazionale**

Il Congresso Nazionale è la massima espressione democratica dell'Associazione.

Il Congresso Nazionale è formato dai delegati eletti secondo le norme previste dal regolamento nazionale che stabilisce anche le modalità di voto dei delegati.

Il Congresso Nazionale determina gli indirizzi generali della politica e della gestione dell'Associazione.

Il Congresso Nazionale approva e modifica lo statuto nazionale.

Il Congresso Nazionale elegge nel suo seno un suo Presidente con la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice, salvo il caso di scioglimento dell'Associazione per il quale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il sistema di voto, palese o segreto, è deciso a maggioranza dall'Assemblea congressuale.

Ogni delegato ha diritto ad un solo voto e non può ricevere alcuna delega.

Delle deliberazioni deve essere redatto apposito verbale da affiggere nei locali sociali per i 15 giorni successivi.

### **Articolo 12**

#### **Il Presidente dell'ARCI CACCIA**

Il Presidente è eletto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Presidente, con l'ausilio dell'Ufficio di Presidenza, eletto fra i membri del Consiglio Nazionale, attua le direttive stabilite dal Congresso Nazionale, armonizza ed indirizza l'attività dei vari Comitati federativi regionali.

Al Presidente dell'Associazione sono conferiti tutti i poteri di direzione dell'Associazione, esercita i poteri di straordinaria amministrazione previo parere dell'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente convoca per lettera da trasmettere nelle forme più opportune ed anche informale e presiede il Consiglio Nazionale ogni qualvolta ne sia ravvisata la necessità. Tali organismi possono essere altresì convocati su istanza di almeno il 30% dei loro componenti.

Il Presidente convoca il Congresso Nazionale, insedia il Collegio nazionale dei revisori contabili che nominano nel loro seno un Presidente; insedia il Collegio Nazionale dei garanti che elegge un Presidente tra i suoi membri.

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente assume, ad interim, tutte le funzioni direttive e di rappresentanza Il Presidente del Consiglio Federativo. In caso di impedimento definitivo il Presidente del Consiglio Federativo convoca, entro 30 giorni, il Consiglio Nazionale per l'elezione del nuovo Presidente.

### **Articolo 13**

#### **Il Consiglio Nazionale**

Il Consiglio Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale ed è composto da 65 membri che restano in carica quattro anni e possono essere rieletti. I Presidenti dei Comitati federativi regionali sono membri di diritto del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale si riunisce di norma almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Nazionale, insieme al Presidente Nazionale, è garante dell'attuazione delle linee programmatiche approvate dal Congresso, approva i bilanci, applica ed elabora la linea politica tra un Congresso e l'altro, delinea le linee del tesseramento, elegge l'Ufficio di Presidenza, nomina il Direttore Responsabile di "Politica Venatoria", Periodico dell'ARCI CACCIA fondato da Carlo Fermariello.

Il Consiglio Nazionale elegge la Commissione Gestione Risorse composta da 5 a 5 componenti nominati di norma nel suo seno. La Commissione ha il compito di verificare la rispondenza rispetto al bilancio preventivo per gli impegni di spesa e di entrata e loro variazioni. La Commissione relaziona al Consiglio Nazionale e alla Conferenza dei Presidenti ogni volta che ve ne siano i motivi e almeno 3 volte l'anno. Sulle variazioni di bilancio l'Ufficio di Presidenza rimette la decisione al Consiglio Nazionale previo parere della Commissione

Il Presidente del Collegio nazionale dei garanti e il Presidente del Collegio nazionale dei revisori contabili partecipano al Consiglio senza diritto di voto ed informano il Consiglio Nazionale dell'attività svolta dall'organismo da loro presieduto.

### **Articolo 14**

#### **La Conferenza dei Presidenti Regionali**

La Conferenza dei Presidenti regionali è composta dai Presidenti dei Comitati federativi regionali o da un membro designato dagli organismi regionali regolarmente costituiti ai sensi dello statuto e delle vigenti leggi ed in regola con le quote di adesione.

La Conferenza dei Presidenti dirime eventuali questioni insorte tra le diverse articolazioni associative, verifica l'applicazione tecnica e l'andamento del tesseramento e sovrintende all'attuazione in sede regionale degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Nazionale e definisce i criteri organizzativi ed economici per lo sviluppo delle strutture territoriali.

La Conferenza dei Presidenti è convocata nella sua prima costituzione dal Presidente nazionale dell'Associazione, che la presiede ed elegge nel suo seno un Presidente coordinatore.

La Conferenza dei presidenti ha compiti di coordinamento delle iniziative ai fini del raggiungimento degli obiettivi e delle finalità previste dall'art. 2 del presente statuto e può istituire appositi gruppi di lavoro su temi specifici.

Della Conferenza dei Presidenti fanno parte a pieno titolo il Presidente del CSAA e delle eventuali Associazioni nazionali federate.

Delle riunioni deve essere redatto apposito verbale.

**Articolo 15**  
**L'Ufficio di presidenza**

L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nell'attuazione degli indirizzi congressuali e dei deliberati del Consiglio Nazionale ed è composto di 5 o 7 membri compreso il Presidente.

I componenti dell'Ufficio di Presidenza sono eletti fra i membri del Consiglio Nazionale, al fine di assicurare la massima omogeneità operativa alla conduzione unitaria dell'Associazione

L'Ufficio di Presidenza collabora con il Presidente dell'Associazione nella sua attività e ciascun componente cura l'attività dei settori operativi cui è delegato e ne riferisce al Presidente e all'Ufficio di Presidenza.

Delle riunioni ufficiali dell'Ufficio di Presidenza deve essere redatto apposito verbale.

L'Ufficio di Presidenza predispone il bilancio preventivo e consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale.

I membri dell'Ufficio di Presidenza partecipano alle riunioni della Conferenza dei Presidenti regionali senza diritto di voto.

Il Presidente dell'Associazione può chiamare a partecipare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, a scopo consultivo, soggetti esterni per particolari ragioni di competenza.

**Articolo 16**  
**COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI CONTABILI**

Il Collegio nazionale dei revisori contabili è composto da 3 membri effettivi di cui 1 con le funzioni di Presidente iscritto all'Albo dei Revisori Contabili e 2 supplenti. E' eletto dal Consiglio Nazionale anche tra i non soci.

Lo stesso Collegio compie almeno quattro verifiche annuali sull'andamento economico dell'Associazione e controlla la regolarità dei documenti e delle scritture contabili. Deve accompagnare il bilancio consuntivo con una propria relazione scritta.

**Articolo 17**  
**Collegio Nazionale dei Garanti**

Il Collegio nazionale dei garanti è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri nominati dal Congresso Nazionale. Elege il Presidente tra i suoi componenti.

Ad esso sono demandate tutte le questioni disciplinari in sede di appello.

Il Collegio nazionale dei garanti decide, in seconda istanza, sui ricorsi presentati in merito alle decisioni dei Collegi dei garanti regionali entro 60 giorni dalla comunicazione delle relative decisioni.

Il Collegio nazionale dei garanti funziona come arbitro amichevole compositore per tutte le vertenze fra gli associati e fra gli associati e l'ARCI CACCIA.

Il Presidente dell'Associazione può rimettere al Collegio nazionale dei garanti la soluzione delle questioni interpretative e applicative relative allo statuto.

**Articolo 18**  
**Consiglio Federativo**

Il Consiglio Federale svolge funzioni consultive e di coordinamento delle politiche venatorie, ambientaliste e sportive svolte dall'ARCI CACCIA e dal CSAA; ha il compito di garantire l'osservanza di una linea operativa comune di tutte le strutture federali. E' composto da tutti i Presidenti delle Federazioni provinciali o comprensoriali, dei Comitati

regionali, dai membri dell'Ufficio di Presidenza dell'ARCI CACCIA e della Segreteria del CSAA, dai Presidenti delle strutture territoriali del CSAA, dai rappresentanti delle strutture associative federate, nonché dai rappresentanti dell'ARCI CACCIA e del CSAA in tutti gli organismi nazionali e internazionali.

Il Consiglio Federale può chiamare a farne parte personalità del mondo scientifico, politico e culturale.

Il Consiglio Federale si riunisce di norma una volta l'anno ed elegge nel suo seno un Presidente. In sede di prima costituzione il Presidente del Consiglio Federativo è eletto dall'Assemblea congiunta dei Consigli Nazionali dell'ARCI CACCIA e del CSAA.

### **Articolo 19 Decadenze e Sanzioni**

Si decade dall'incarico di membro di organi collegiali periferici e nazionali previsti dal presente statuto per:

1. dimissioni;
2. per mancato pagamento delle quote sociali. o per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni ordinarie consecutive dell'organo collegiale di appartenenza.

La sospensione temporanea o l'espulsione possono essere deliberate dal Collegio nazionale dei garanti nei casi in cui il comportamento del socio, entro e fuori dell'ambito dell'associazione, siano in palese contrasto con i principi del presente statuto e con le finalità dell'associazione.

### **Articolo 20 Incompatibilità**

La funzione di membro del Collegio nazionale dei revisori contabili e di membro del Collegio nazionale dei garanti è incompatibile con l'appartenenza ad altri organi nazionali dell'Associazione.

### **Articolo 21 Bilancio**

Il bilancio consuntivo dell'Associazione deve essere approvato dal Consiglio Nazionale entro sei mesi dalla chiusura di esercizio prevista per il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo dell'Associazione deve essere approvato dal Consiglio Nazionale entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente.

I bilanci consuntivi regionali debbono essere approvati e trasmessi entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo.

Il Bilancio consuntivo nazionale può essere affisso, dopo le prescritte approvazioni, nelle sedi delle strutture regionali e provinciali e/o comprensoriali, per almeno 15 giorni consecutivi, unitamente alla relazione del Collegio nazionale dei revisori contabili.

### **Articolo 22 Scioglimento e liquidazione**

In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dal Congresso nazionale che nomina 1 o più liquidatori, il patrimonio residuo dalle operazioni di liquidazioni non essere distribuito ai soci, ma deve essere erogato ad altra Associazione avente fini analoghi ovvero fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3,

## **Associazione Arci Caccia Nazionale - Statuto Ufficiale 2002**

comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n. 662.

### **Articolo 23 Regolamento**

Il Consiglio Nazionale può stabilire, mediante regolamento, le norme e le procedure di attuazione del presente statuto.

### **Articolo 24 Richiamo Normativo**

Per quanto non specificatamente previsto o disciplinato dal presente statuto si applicano le norme in materia di associazioni senza scopo di lucro e di enti non commerciali. Si applica specificamente l'art. 8 della L. 266/91 in ordine alle agevolazioni ivi previste.

La competenza territoriale richiamata nelle norme del presente statuto è quella vigente per i Comuni, le Province e le Regioni cui si riferiscono, i singoli organismi associativi.

Il Consiglio Nazionale è delegato ad apportare le modifiche statutarie apportate per il recepimento di eventuali disposizioni legislative in materia associazionistica.

I Comitati regionali provvedono ad apportare le modifiche statutarie delle norme emanate dalle regioni di competenza.

### **Articolo 25 FORO**

Competente a decidere per eventuali controversie è il Foro di Roma

**Associazione Nazionale Arcicaccia**

Largo Nino Franchellucci, 65

00155 Roma (RM)

<http://www.arcicaccia.it>

[info@arcicaccia.it](mailto:info@arcicaccia.it)